

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4710 del 31/08/2026
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI - RINNOVO DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA INVASO SUL CORSO D'ACQUA DENOMINATO FOSSO DELLA GALAMENA IMMISSARIO DEL TORRENTE PARA, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI FORLI' (FC) FRAZIONE COLLINA - SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ROSETTI di ROSETTI ENZO & C. S.S. - PRATICA N. FC01A0029.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4920 del 27/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI - RINNOVO DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DA INVASO SUL CORSO D'ACQUA DENOMINATO FOSSO DELLA GALAMENA IMMISSARIO DEL TORRENTE PARA, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA, IN COMUNE DI FORLI' (FC) FRAZIONE COLLINA - SOCIETA' AGRICOLA F.LLI ROSETTI di ROSETTI ENZO & C. S.S. - PRATICA N. FC01A0029.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024 *“Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di*

funzione in Arpae Emilia-Romagna". Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;

- *la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2025-151 del 04/12/2025 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale";*
- *la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31 del 19/01/2026 "Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia";*
- *la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2026-7 del 28/01/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";*
- *la Deliberazione del Direttore Generale n. 14/2026 del 13/02/2026 "Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia";*
- *la Determinazione dirigenziale n. DET-2026-123 del 24/02/2026 "Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae";*
- *la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2026-26 del 26/02/2026 "Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli";*
- *la Determinazione dirigenziale n. DET-2026-160 del 04/03/2026 "Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di*

funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico”;

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2026-65 del 21/05/2026 *“Direzione Generale. Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpa Emilia-Romagna”. Revisione incarichi di funzione di Arpa Emilia-Romagna di cui alle D.D.G. n. 118/2025 e D.D.G. n. 14/2026.”*
- la Determinazione dirigenziale n. DET-2026-491 del 30/06/2026 *“Approvazione dell’Assetto organizzativo dell’Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026. Conferimento incarichi di funzione “Sezione regionale - Settore Aree e coordinamento relativi Poli specialistici” e “Sezione regionale - Settore Acque e coordinamento relativi Poli specialistici”.*

PRESO ATTO che:

- con Determinazione dirigenziale n. 4578 del 16/04/2015, la Regione Emilia-Romagna -Servizio Tecnico di Bacino Romagna- ha rilasciato, fino al 31/12/2024, alla Società Agricola F.Ili Rosetti di Rosetti Enzo & C. S.S. (CF e P.IVA 01215890409), la concessione preferenziale con procedura ordinaria di cui alla pratica n.FC01A0029 per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio della Para, in sponda sinistra, per un volume massimo pari a 10.000 mc/anno e con portata max di prelievo di 5,00 l/sec, ubicata in Comune di Forlì (FC) Frazione Collina;
- con domanda acquisita da questa Agenzia al Prot. n. PG/2024/230060 del 19/12/2024, successivamente completata con documentazione trasmessa con note registrate al Prot. n. PG/2025/68536 del 10/04/2025 ed al Prot. n.123207.E del 06/07/2026, la Società Agricola F.Ili Rosetti di Rosetti Enzo & C. S.S. (CF e P.IVA 01215890409), ha richiesto il rilascio del rinnovo senza variazioni della concessione in oggetto;

CONSIDERATO che:

- la derivazione continua ad essere esercitata secondo quanto stabilito nell'atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla suddetta Determinazione dirigenziale n. 4578 del 16/04/2015 della Regione Emilia-Romagna;
- il prelievo è stato esercitato legittimamente a quanto stabilito nell'atto di concessione dopo la scadenza dello stesso, a seguito della presentazione dell'istanza di rinnovo nel termine di legge;
- il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali, ai sensi rispettivamente dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.68 del 25/03/2026 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO, altresì, che dalla documentazione tecnica allegata alla suddetta domanda risulta, in particolare, che il prelievo di acqua pubblica superficiale avverrà da invaso su corso di acqua pubblica denominato Fosso della Galamena, immissario del torrente Para, identificato catastalmente al Foglio 285 mapp.li 354, 357 e 359 del Comune di Forlì (FC), dotato di manufatto di regolazione idraulica adeguato a garantire in ogni momento il rilascio del DMV, che raccoglie anche acque piovane. La risorsa viene prelevata dal lago mediante elettropompa mobile ed utilizzata per l'irrigazione dei vigneti.

DATO ATTO della relazione istruttoria di Arpae - Area Demanio Idrico - Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali - Area Est, datata 07/05/2026, conservata agli atti, che analizza i livelli d'impatto e l'applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n.3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto

ottiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta da cui risulta che:

- per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio della Galamena immissario del torrente Para, essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un contatore dei volumi emunti a valle della pompa posizionata nell'invaso sul Rio della Galamena per la derivazione della risorsa idrica superficiale;
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque, per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio della Galamena immissario del torrente Para, ovvero sia:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,05 mc/s (50 l/s);
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,05 mc/s (50 l/s);

PRESO ATTO degli assensi espressi da

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato con nota prot. n. 108821.E del 15/06/2026, acquisita da questa Agenzia al prot. n.37196.E del 15/06/2026, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Provincia di Forlì-Cesena: parere favorevole senza prescrizioni rilasciato con nota prot. n.6813 del 19/03/2026, registrata da questa Agenzia al prot. n.50901.E del 19/03/2026;
- Consorzio di Bonifica della Romagna: parere favorevole senza prescrizioni rilasciato con nota prot. n. 9176 del 12/03/2026 P, registrata da questa Agenzia al prot. n.46094.E del 12/03/2026;

ACCERTATA, relativamente alla derivazione dal Fosso della Galamena immissario del Rio della Para, la compatibilità del prelievo delle acque superficiali con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015, DGR 2067/2015 e DGR 2293/2021, che ricade nel corpo idrico non classificato (poiché non individuato nei Piani di Gestione Distrettuali 2021-2027 ai sensi della DGR 2293 del 27/12/2021), denominato "Fosso della Galamena", che confluisce nel corpo idrico identificato con codice **IT081102030000001_2ER**, denominato "Rio della Para" e che risulta avere:

- stato ecologico: ELEVATO;
- DMV (maggio/settembre): 0,05 mc/s (50 l/s);
- DMV (ottobre/aprile): 0,05 mc/s (50 l/s);

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso per irrigazione agricola, finalizzato all'irrigazione di un comparto irriguo avente un'estensione complessiva pari a 24.26.00 coltivato a vigneto con impianto di irrigazione a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 10.000 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016, in quanto inferiore al fabbisogno teorico delle colture, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica non è stato variato per cui risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come irrigazione agricola, sulla base di quanto stabilito dall'art.152 della L.R. 3/99 e s.m.i.;

RIBADITO quanto già disposto dalla suddetta Determinazione dirigenziale n.7868 del 10/06/2004, secondo cui, ai sensi dell'art. 20, comma 8 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7, il canone da corrispondere è quello relativo al solo prelievo di risorsa idrica, in quanto il suddetto invaso che per una porzione occupa area demaniale, costituisce la relativa opera di presa;

ACCERTATO che il concessionario ha versato:

- in data 02/12/2024 un importo pari a euro 90,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rinnovo con variante non sostanziale della suddetta concessione;
- in data 04/03/2026 un importo pari a euro 48,51 corrispondente al canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica per l'anno 2026;
- in data 11/06/2013 la somma pari a euro 51,65, a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 03/08/2026 con un importo di euro 198,35, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015 per adeguarlo al minimo pari a euro 250,00;

ATTESO che il canone dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale per l'anno in corso è pari ad euro 48,51;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per l'Impresa individuale Dotti Celso, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 21/05/2025, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0020041_20260311;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*
- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

ACQUISITE in data 10/08/2026 ed in data 26/08/2026 l'autocertificazione di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., registrate da questa Agenzia al Prot. n. 146906.E del 10/08/2026 e al Prot. n. 154660.E del 26/08/2026, attestante l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di

sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti sottoposti a verifica antimafia;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO, altresì, che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante non sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione "Sezione territoriale Est - Polo Specialistico Demanio idrico Acque superficiali" dell'Area Demanio Idrico di Arpaе che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola F.lli Rosetti di Rosetti Enzo & C. S.S. (CF e P.IVA 01215890409), la concessione ordinaria (pratica n. FC01A0029) senza variazioni, per il prelievo di acqua pubblica superficiale, mediante:

- Codice risorsa FCA11002

- prelievo da laghetto di accumulo/sbarramento su corso d'acqua pubblica denominato Rio della Galamena immissario del Rio della Para, in sponda sinistra, ubicato in Comune di Forlì (FC) - Frazione Collina, in area di proprietà della medesima Società,

identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 285, mappali 354, 357 e 359, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 743.057 - Y: 893.298;

- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa sommersa mobile;
- utilizzo della risorsa ad uso irrigazione agricola;
- portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s;
- volume complessivo pari a 10.000 mc/annui;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2035.
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 03/08/2026 (trasMESSO con nota registrata da questa Agenzia al prot. n. 146906.E del 10/08/2026) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di quantificare in euro 48,51 l'importo del canone per l'anno 2026, dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale;
5. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
6. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
7. di notificare il presente provvedimento alla Società Agricola F.lli Rosetti di Rosetti Enzo & C. S.S. ;
8. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a

seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

9. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
11. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
12. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010;
14. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
15. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla

Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile Area Demanio Idrico

Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua pubblica superficiale per uso irrigazione agricola, rilasciata alla Società Agricola F.lli Rosetti di Rosetti Enzo & C. S.S. (CF e P.IVA 01215890409) (pratica n. FC01A0029).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal Fosso della Galamena immissario del Rio della Para avviene mediante laghetto di sbarramento e stoccaggio della risorsa idrica (autorizzato dalla Regione Emilia-Romagna con Determinazione n.4578 del 16/04/2015, che raccoglie anche acque piovane), ubicato in Comune di Forlì (FC), in area catastalmente identificata nel relativo NCT al Foglio 285, mappali 354, 357 e 359.

Il laghetto di sbarramento avente dimensioni di circa mt 70 x 40 e profondità mt 5,00 circa dal piano campagna con annesso pre-lago avente dimensioni di circa mt 20,00x10,00 e profondità mt 1,00 è dotata di un manufatto di regolazione idraulica adeguato a garantire in ogni momento il rilascio del DMV (deflusso minimo vitale) fissato in 50 l/sec .

L'opera di presa è costituita da n.1 elettropompa mobile sommersa, mod. Lowara e-sv 33SV3G075T/E avente potenza di 7,5 KW con una portata massima di esercizio pari a 5,00 l/s e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: FCA11002

- ubicazione: Comune di Forlì (FC) - Frazione Collina, Foglio 285, mappali 354, 357 e 359;
- coordinate geografiche UTM RER X: 743.057 - Y: 893.298.

La risorsa idrica prelevata dal laghetto viene successivamente trasferita mediante apposite tubazioni per l'irrigazione del comparto vitivinicolo.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso irrigazione agricola, finalizzato all'irrigazione di un comparto irriguo avente un'estensione complessiva pari ad ha 24.26.00, coltivato interamente a vite con impianto di irrigazione a goccia:

- **portata massima complessiva pari a 5,00 l/s;**
- **volume annuo complessivo pari a 10.000 mc** (riferito alla quantità di risorsa idrica massima prelevabile dall'invaso artificiale).

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 108821.E del 15/06/2026, registrata da questa Agenzia al prot. n. 37196.E del 15/06/2026:

[...]

CONDIZIONI GENERALI

1. *L' UT-FC si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo;*
2. *il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*

3. *nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
4. *il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di UT-FC, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*

DURATA

5. *la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE-SAC per autorizzare l'utilizzo del bene pubblico.*

CONDIZIONI D'USO E MANUTENZIONE

6. *il soggetto richiedente manleva UT-FC da ogni responsabilità in ordine alla stabilità del manufatto e delle opere assentite (in caso di danneggiamento o crollo), anche in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua e in presenza di variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta esclusivo obbligo del richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti, anche mediante la realizzazione, sempre previa autorizzazione, delle opere ritenute necessarie*
7. *il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione delle opere e dell'area demaniale concessa;*
8. *al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*

9. *al di fuori di quanto espressamente autorizzato, nelle aree d'intervento/in uso richieste, e ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*
10. *è onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
11. *è espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;*
12. *è vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo o con mezzi intesi a segnalare la presenza dell'impianto diversi da quelli indicati nell'elaborato depositato;*
13. *l'accesso ai punti di prelievo è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali;*
14. *è vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate da questo UT-FC con atto specifico;*
15. *è proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;*
16. *la derivazione sarà opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa)*

posizionata in accordo con il personale di questo UT-FC in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;

- 17. l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
- 18. nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;*
- 19. i cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro elettrico munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;*
- 20. la manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questo UT-FC i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
- 21. lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 3 con frequenza tale che*

sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;

- 22. al termine dell'attività di attingimento, tutte le attrezzature: pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale;*
- 23. Il materiale inerte eventualmente utilizzato per delimitare le zone di prelievo nonché quello che si dovesse depositare naturalmente in prossimità dovrà essere movimentato e ridistribuito nelle pertinenze idrauliche secondo le indicazioni che verranno impartite dall'UT-FC.*
- 24. Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente.*
- 25. Sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.*
- 26. Ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del UT-FC. [...]”.*

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

- 1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.*
- 2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.*

3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2035.**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per

la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto **a installare e a mantenere in regolare stato di funzionamento** idoneo e tarato **dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata** (Woltmann o altri) **a valle della pompa utilizzata per la derivazione della risorsa idrica superficiale dal laghetto di accumulo sul Fosso della Galamena**, da collocare sulla tubazione principale;

2. Il concessionario è tenuto a **trasmettere apposita comunicazione di avvenuta installazione del suddetto dispositivo, con le relative caratteristiche tecniche, entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione** e a **trasmettere anche comunicazione relativa ai volumi di risorsa prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno**, ad Arpae - Area Demanio Idrico - Sede di Forlì-Cesena- ed all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
3. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
4. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
5. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle

Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

6. **Deflusso minimo vitale:** il concessionario è tenuto a garantire un Deflusso Minimo Vitale:

- estivo pari a 0,05 mc/s (50 l/s da maggio a settembre) ed invernale pari a 0,05 mc/s (50 l/s da ottobre ad aprile) relativamente alla derivazione di acque superficiali dal laghetto sul Fosso della Galamena;
- Il concessionario è tenuto a mantenere in regolare stato di funzionamento il manufatto di regolazione idraulica adeguato a garantire in ogni momento il rilascio del DMV (deflusso minimo vitale) fissato in 50 l/sec.

L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato da ciascun prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

7. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.

8. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

10. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.